



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

ORDINE DI SERVIZIO N. 40/20

**NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario";
visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, recante "Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103" così come modificato, prima con il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed infine con il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, con legge 25 giugno 2020, n. 70;
visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
visti, in particolare, gli articoli 268 e 269 del codice di procedura penale e l'art. 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice di rito;
visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2018, recante "Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216";
vista la circolare del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale dei servizi n.116623.0 del 20 luglio 2020, recante "Indicazioni operative sul completamento

della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89-bis disp. att. c.p.p.";

visto il provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 1° luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche per il conferimento nell'archivio digitale di cui all'art. 269, comma 1, del codice di procedura penale, delle registrazioni delle intercettazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del predetto c.p.p. e del suindicato decreto ministeriale del 20 aprile 2018;

visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 e successivi provvedimenti modificativi e integrativi;

dispone quanto segue:

Premessa:

Dal 1/9/2020 è entrato in funzione il cd. ADI (Archivio Digitale Informativo), sul quale andranno riversati, a carico dell'Ufficio, tutti gli atti relativi alle intercettazioni telefoniche ed ambientali adottate nei procedimenti iscritti dopo il 31/8/2020.

Non rientrano in tale definizione i fascicoli generati da stralcio di fascicoli iscritti anteriormente, nonché i fascicoli passati a mod. 21 dopo tale data, ma iscritti a mod. 44 in epoca anteriore.

Saranno conferiti nell'ADI sia i documenti (richieste del PM, decreti autorizzativi, informative di PG, tramite una apposita cartella di TIAP riservata alle intercettazioni) sia le registrazioni ed i verbali di trascrizione. Tutto il materiale sarà accessibile per la consultazione e l'ascolto solo tramite one-time password rilasciata dall'addetto dell'Ufficio. Dopo il conferimento nell'ADI, la PG e la società di intercettazione provvederanno alla cancellazione di tutti i dati in proprio possesso, in conformità alle disposizioni del Garante della Privacy (provv. 18/7/13 e segg).

I principi fondamentali della nuova disciplina:

- La segretezza e la riservatezza: il Procuratore della Repubblica è il garante/custode del materiale relativo alle intercettazioni e della correttezza dell'operato della PG; come detto in premessa, una volta conferite nell'ADI, le intercettazioni sono cancellate sia dal server della Procura che dal server della compagnia di intercettazioni; saranno

consultabili dal PM, dal Giudice, dall'Avvocato, dalla PG, dal CT, dal traduttore, solo tramite accesso dagli Uffici dedicati della Procura, con registrazione video dell'attività. Ogni accesso è annotato in un apposito registro informatico (cd. Mod. 37 bis), tenuto dal Procuratore, in cui sono indicate data, ora iniziale e finale, gli atti specificamente consultati; ulteriore accorgimento sarà il ricorso alla Polizia Giudiziaria per la trasmissione del carteggio dal PM, al CIT, alla Cancelleria GIP e viceversa, fino al definitivo abbandono del cartaceo a favore della trasmissione esclusivamente telematica.

- La tutela della dignità della persona e dei suoi dati sensibili: il Procuratore della Repubblica è garante dell'omessa trascrizione di intercettazioni contenenti espressioni lesive della reputazione della persona o dati sensibili, laddove non rilevanti per le indagini; per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale od all'orientamento sessuale della persona.
- La selezione delle intercettazioni esclusivamente rilevanti: il PM dovrà indicare, al più tardi con l'atto di esercizio dell'azione penale, quali sono le intercettazioni ritenute rilevanti per le indagini; le irrilevanti, sebbene riversate nell'ADI, restano segrete sotto la responsabilità del Procuratore (fatta eccezione per il difensore che ha diritto alla integrale consultazione ed estrazione di copia di quelle di interesse ai sensi dell'art. 415 bis co. 2-bis cpp.);

La notizia di reato:

È fatto divieto alla Polizia Giudiziaria di inserire nella prima notizia di reato una qualunque richiesta di attività intercettiva (esclusa l'attività di pedinamento elettronico a mezzo Gps, che segue le vie ordinarie). Solo dopo l'iscrizione da parte del Procuratore e l'assegnazione ad un Sostituto, la PG Operante provvederà alla consegna ***a mani*** del Magistrato della richiesta di intercettazione, senza passare dall'URP. La Segreteria del PM avrà cura di apporre sulla richiesta un timbro di pervenuto, munito di sigla, data ed ora.

Le richieste di intercettazione urgente seguiranno la stessa procedura, attraverso il contatto immediato con il Procuratore od il Facente Funzioni.

La richiesta di intercettazione del PM:

Una volta redatta la richiesta di intercettazione (telefonica, ambientale, telematica o mediante captatore), il PM consegnerà al CIT, tramite la PG operante, l'Informativa di PG e

la richiesta del PM, corredando il tutto su penna Usb che contenga gli atti scannerizzati in formato *.pdf.

Il responsabile del CIT apporrà un plico pervenuto sugli atti in cartaceo, scaricherà il contenuto digitalizzato su penna sul portale TIAP Document@ (nel cassetto riservato per le intercettazioni) restituirà la penna Usb alla PG operante, compilerà le varie voci del registro delle intercettazioni (mod. 37), apponendo sulla richiesta del PM i relativi numeri di RIT, infine consegnerà gli atti in cartaceo alla PG operante per la consegna a mani alla cancelleria del GIP.

A tal fine, è costituito presso il CIT il registro telematico delle intercettazioni (cd. mod. 37) sul quale verranno annotati tutti i progressivi dei RIT rilasciati (uno per ogni utenza), con il relativo obiettivo (numero di telefono, IMEI, auto e relativo intestatario od utilizzatore).

Fino alla data del 30/6/2021 le richieste di intercettazione viaggeranno su un doppio binario, cartaceo e telematico; successivamente a tale data le richieste verranno inviate esclusivamente a mezzo del canale telematico, previa verifica con l'Ufficio GIP dell'opportunità di una eventuale proroga.

In caso di accoglimento da parte del GIP, la PG ritirerà presso la Cancelleria il provvedimento autorizzativo e lo consegnerà alla Responsabile del CIT, la quale, redatto il decreto del PM, lo consegnerà a questi per la firma.

Tutta la documentazione sarà caricata su TIAP Document@, in vista del conferimento all'ADI, mentre il cartaceo sarà custodito in armadio chiuso a chiave a cura del Responsabile del CIT. Si ribadisce che le informative di PG in cartaceo, contenenti richieste di intercettazioni (e relative proroghe) non verranno mai inserite nel fascicolo del PM.

Le operazioni di intercettazione:

Nulla è cambiato per le normali operazioni di ascolto: sarà consentita la remotizzazione ed il salvataggio dei files su supporti informatici a disposizione della PG per il relativo riascolto.

Le proroghe seguiranno lo stesso iter previsto per le richieste di nuova intercettazione.

Nel corso dell'attività, la PG si coordinerà col PM in caso di dubbio sulla rilevanza di trascrizioni di conversazioni che contengano dati sensibili e lesivi della reputazione della persona.

Le conversazioni irrilevanti o non utilizzabili, anche previa consultazione col PM, non saranno trascritte, e nemmeno riassunte nel brogliaccio. Saranno indicati solo gli interlocutori e la dicitura "non rilevante", ovvero "conversazione lesiva della reputazione", ovvero "conversazione contenente dati sensibili non rilevanti per le indagini".

Il termine delle operazioni:

Come già indicato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, il concetto di "termine delle operazioni" è da intendersi in senso ampio, considerandosi "concluse" le intercettazioni non al momento della redazione del verbale di fine intercettazione, ma solo all'esito del riascolto e della rilettura dei verbali di trascrizione, valorizzandosi la rivalutazione delle comunicazioni intercettate come imprescindibile elemento di ricognizione ed analisi dei dati acquisiti, onde valutarne la completa rilevanza.

Al termine delle operazioni come sopra intese, dunque, la PG dovrà immediatamente trasmettere verbali e registrazioni al PM per la conservazione (*rectius: conferimento*) nell'archivio digitale, mediante consegna al CIT, che avviserà il PM per l'adozione del provvedimento di conferimento all'ADI, cui potrà seguire o l'avviso al difensore, ovvero una richiesta di ritardato deposito al GIP (*rectius: ritardato avviso di conferimento all'ADI*).

La norma prevede che dopo il conferimento, il dato informatico esistente presso la PG e presso la Ditta di intercettazioni sia cancellato previo verbale di operazioni compiute. Tuttavia su raccomandazione della Procura Generale presso la Suprema Corte, è fatto momentaneamente divieto, fino a diversa determinazione, di procedere alla cancellazione dei supporti fino a quando non verranno offerte garanzie di tenuta del sistema senza rischio di perdita di dati. Tale soluzione appare comunque in linea con l'art. 89 disp. att. il quale, nell'affermare che "*quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate*", evidentemente consente l'adozione di soluzioni tese alla conservazione della prova, prevedendone però la compiuta descrizione e l'adeguata giustificazione.

I relativi supporti, dunque, verranno custoditi nell'armadio chiuso a chiave presso il CIT.

L'operazione di conferimento nell'ADI:

Preliminarmente alle operazioni di conferimento, la ditta di intercettazioni fornirà i files su un supporto informatico corrispondente alle apposite specifiche tecniche fornite dalla DGSIA, corredandolo con una dichiarazione del responsabile legale o suo delegato attestante:

- A) l'integrità dei dati oggetto della trasposizione,
- B) la piena fruibilità dei medesimi dati,
- C) il rispetto delle sequenze di acquisizione documentate dalla polizia giudiziaria delegata alle attività di intercettazione.

Dopo il conferimento, l'Operatore procederà alla verifica, previa idonea campionatura, dell'integrità e della fruibilità dei dati conferiti; l'Autorizzatore alla fruizione assicura idoneo controllo dell'effettività di tale attività.

Quanto alla cancellazione del dato, fermo restando quanto disposto infra, verrà fornita dall'Operatore al conferimento attestazione della cancellazione dei dati del supporto; medesima dichiarazione verrà fornita dalla ditta di intercettazione, da inserirsi nei sottofascicoli delle intercettazioni.

Il Decreto del PM dovrà fare riferimento alla figura del designato "operatore del conferimento nell'ADI", da individuarsi nel personale della PG operante che ha proceduto alle indagini, il quale potrà avvalersi della collaborazione dei tecnici della società di intercettazione per meglio garantirsi il corretto svolgimento delle operazioni.

In caso di richiesta di misura cautelare: prima dell'inoltro il PM dovrà conferire nell'ADI le registrazioni rilevanti fino a quel momento, anche parziali, con i relativi verbali di trascrizione (utilizzando TIAP Document@). Non sarà dato alcun avviso al difensore, che dopo l'esecuzione della misura avrà comunque il diritto di ascolto delle conversazioni rilevanti (selezionate dal PM a supporto della propria richiesta) conferite nell'ADI.

La procedura di consultazione delle intercettazioni da parte degli avvocati, della PG, del CT, del Giudice:

La consultazione avverrà presso la sala di ascolto costituita presso la Procura della Repubblica, tramite il modulo TIAP Altri, previo rilascio di pswd per l'accesso a coloro che ne facciano richiesta. L'attività è videoripresa e l'accesso è registrato sotto il controllo del Procuratore. Ai sensi della Circolare 116623 del Min. Giustizia del 20/7/2020 è costituito il registro informatico denominato Mod. 37 bis in cui verrà conservata traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'ADI, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

L'ascolto (rectius: la fruizione) dell'intercettazione avviene in via esclusivamente telematica, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 89-bis disp. att. cpp.

Alla richiesta va allegata copia di un valido documento di identità; nel caso di richiesta formulata dal difensore, andrà allegato l'atto di nomina, l'eventuale delega all'interprete ed al consulente tecnico.

La richiesta deve contenere gli estremi del procedimento, nonché gli eventuali progressivi dei quali è chiesta la fruizione.

L'atto è ricevuto dall'Operatore allo sportello ed è inviato al Sostituto per l'autorizzazione, anche via mail.

Ricevuta risposta affermativa dal Sostituto, l'Autorizzatore alla fruizione rilascerà le credenziali di accesso (one-time password) ed inserirà nel registro informatico mod. 37 bis i dati relativi all'identità dell'istante, la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso e gli atti per quali è stata autorizzata la consultazione.

Il difensore potrà ascoltare nell'apposita saletta le intercettazioni di interesse (quelle poste a fondamento della misura cautelare, ai sensi dell'art. 293 co. 3 cpp.; tutte quelle riversate nell'ADI, rilevanti ed irrilevanti, dopo l'avviso di deposito del PM, ovvero, in caso di autorizzazione del GIP al ritardato deposito (*rectius*: avviso di conferimento nell'ADI), dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis co. 2-bis cpp. o dopo il decreto che dispone il giudizio immediato); tuttavia potrà richiedere il rilascio di copia delle intercettazioni solo dopo la relativa acquisizione al fascicolo a seguito dell'udienza stralcio ex art. 268 co. 6 cpp., ovvero a seguito dell'emissione dell'avviso 415 bis o ex art. 454 co. 2 bis cpp. (si vedano gli artt. 269 cpp. ed 89 bis disp. att.); la selezione definitiva delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti avverrà solo nell'udienza stralcio, poiché tutto il materiale verrà comunque conferito nell'ADI al termine delle operazioni.

Competente per il rilascio di copia, previa autorizzazione del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo, è l'Autorizzatore alla fruizione, che potrà chiedere ausilio della Polizia Giudiziaria già nominata *Operatore deputato al conferimento*.

I diritti di copia saranno gestiti dalla Segreteria del PM, con l'interazione del Gestore.

L'accesso alla sala d'ascolto sarà vigilato *dall'Autorizzatore alla fruizione*.

Tutti i fruitori avranno cura di depositare in apposita allocazione, vigilata dall'Autorizzatore alla fruizione, cellulari, registratori e dispositivi elettronici al momento dell'accesso nella saletta.

Cenni sull'udienza stralcio:

Al termine del conferimento nell'ADI, il PM potrà:

- chiedere l'emissione di misura cautelare: in tal caso le intercettazioni rilevanti ai fini della richiesta di misura dovrà essere conferita nell'ADI. Non è previsto alcun avviso al difensore, né richiesta di ritardato deposito al GIP. Nella richiesta di misura andranno allegate le trascrizioni delle intercettazioni rilevanti. Dopo l'emissione dell'eventuale Ordinanza cautelare, il difensore avrà il diritto di ascoltare solo le registrazioni conferite nell'ADI, e non l'intero compendio probatorio; la copia dei files conferiti non è consentita (argomentato ex art. 268, 269 cpp. e 89 bis disp. att., secondo cui la copia dei files al difensore spetta solo a seguito dell'avviso 415 bis, del decreto che dispone il giudizio immediato, dell'udienza stralcio).

È consentita la pubblicazione dell'Ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 114 co. 2 cpp..

- emettere avviso 415 bis: verrà redatto un elenco delle intercettazioni rilevanti, al più tardi al momento dell'esercizio dell'azione penale. Il difensore avrà diritto di ascoltare tutte le conversazioni conferite nell'ADI e di redigere un proprio elenco di intercettazioni rilevanti per il proprio assistito. Al più tardi nella fase di formazione del fascicolo ex art. 431 cpp., il GUP o, in caso di citazione diretta, il Giudice Monocratico, formerà l'elenco delle intercettazioni rilevanti, sulla base delle indicazioni delle parti, defalcando quelle irrilevanti, lesive della reputazione od attinenti a dati sensibili non rilevanti per le indagini, procedendo all'acquisizione al fascicolo mediante perizia, ovvero, col consenso delle parti, mediante acquisizione delle trascrizioni effettuate dalla PG operante. Le trascrizioni confluiscono direttamente nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 cpp.; il difensore ha diritto di copia delle intercettazioni riconosciute come rilevanti;
- emettere richiesta di giudizio immediato: verrà redatto un elenco delle intercettazioni rilevanti; entro i 15 gg. successivi all'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato il difensore avrà diritto di ascoltare le intercettazioni conferite nell'ADI e di chiederne copia, formulando a propria volta un elenco delle intercettazioni rilevanti. L'udienza stralcio sarà sempre a carico del GIP, previo avviso alle parti 24 ore prima. Le trascrizioni irrilevanti o comunque stralciate dal Giudice, saranno distrutte dopo l'irrevocabilità della sentenza, ovvero antecedentemente su espressa richiesta degli interessati ex art. 269 co. 2 cpp.

Le figure di riferimento:

Per tutti i procedimenti per i quali vi è richiesta di intercettazione, sono individuate le seguenti figure di riferimento:

l'Admin: profila il Procuratore e l'Autorizzatore: Funzionario Alessandra Bombardi;

il Procuratore Capo: nomina il Delegato ed accede alla Consolle: Dr. Andrea Garau

il Delegato: nomina il Gestore e sovrintende alla sua attività: Dr. Ciro Alberto Savino ed, in caso di assenza, Dr.ssa Ombretta Volta,

il Gestore: profila, su indicazione del Sostituto Procuratore titolare del procedimento, gli utenti Operatore al conferimento ed Autorizzatore alla fruizione; sovrintende al Conferimento: Funzionario Alessandra Bombardi, in caso di assenza, Operatore Letizia Ceciliot,

l'Operatore deputato al conferimento: effettua i conferimenti nell'ADI dei files digitali e ne verifica il corretto inserimento nel sistema: la Polizia Giudiziaria individuata per il singolo procedimento dal Sostituto Procuratore e profilata dal Gestore, coadiuvata dal personale della ditta di intercettazioni;

Operatore allo sportello ed Autorizzatore alla fruizione: riceve i soggetti che richiedono di accedere all'ADI, li identifica e registra i relativi dati; autorizza le richieste di consultazione, previo consenso del Sostituto Procuratore titolare del procedimento, rilasciando le credenziali temporanee di accesso ai dati: Ispettore Leonardo Gamberoni, in caso di assenza, Funzionario Alessandra Bombardi, in caso di ulteriore assenza, Operatore Letizia Ceciliot,

l'Amministratore dell'archivio: Gestisce l'anagrafica delle ditte di intercettazioni: Funzionario Alessandra Bombardi.

Comunicazioni:

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati dell'Ufficio e al Dirigente amministrativo, ai sigg. VV.PP.OO., ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di P.G. presso la Procura di Ferrara.

Si comunichi inoltre al sig. Questore di Ferrara, al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, al Sig. Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Ferrara anche per l'inoltro ai comandi e ripartizioni territoriali subordinati.

Si trasmetta copia al Consiglio Giudiziario, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, al Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Al Sig. Presidente della Camera Penale di Ferrara ed al Sig. Referente Distrettuale per l'Innovazione.

Ferrara 12 settembre 2020

Il Procuratore della Repubblica
Andrea Garau

